

# ISA

## Indici sintetici di affidabilità fiscale

2023

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione ed elaborazione  
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

### ISTRUZIONI QUADRO A

Le presenti istruzioni si compongono di una sezione relativa all'ATTIVITÀ DI IMPRESA e di una sezione relativa all'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

## ATTIVITÀ DI IMPRESA

### QUADRO A – PERSONALE

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale.

**Per la compilazione del “numero giornate retribuite” del personale addetto all’attività si dovrà fare riferimento, per i soggetti indicati nei modelli di denuncia inviati all’Ente Previdenziale, al numero complessivo di giornate retribuite desumibile in quelli relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello (negli altri casi si farà riferimento ai registri e ad altra documentazione in materia).**

Ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno; in tal caso, per entrambi i rapporti di lavoro deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

**In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività per le quali viene richiesto di indicare il “numero”, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello.**

Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione e i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

#### ATTENZIONE

Le informazioni relative all’attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo “Soci amministratori” indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri rigi del presente quadro.

#### ATTENZIONE

Si precisa che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (norma di attuazione del “Jobs Act”), in vigore dal 25 giugno 2015, ha previsto il superamento delle forme di collaborazione “a progetto” disciplinate dagli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del lavoro ripartito, nonché delle associazioni in partecipazione che prevedono l’apporto di lavoro da parte dell’associato persona fisica, facendo salvi, tuttavia, i contratti in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Conseguentemente nel presente quadro vanno indicati i dati relativi alle tipologie di soggetti interessati dai citati contratti.

Si fa presente, inoltre, che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che nel presente rigo non deve essere indicato il numero delle giornate retribuite riferite alle specifiche figure contemplate nei rigi A02 e A03;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di lavoro subordinato (ad eccezione di quanto indicato nei rigi A01 e A03), determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto a termine, desumendolo dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
  - per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
  - per i prestatori di lavoro in base a un contratto di prestazione occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate;
  - per le prestazioni di lavoro occasionale effettuate dagli “steward” negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l’utilizzo del cosiddetto “Libretto Famiglia”, dividendo per otto il numero complessivo dei singoli titoli di pagamento utilizzati nel corso del periodo d’imposta;
  - per gli altri dipendenti con contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del personale indicato ai rigi A01 e A03), conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili” per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello. Come già chiarito al rigo precedente per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili”, comunicato nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;

- nel **rigo Ao4**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa. Si fa presente che in tale rigo devono essere indicati anche i collaboratori che prestano attività prevalentemente nell'impresa il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente al 25 giugno 2015;
- nel **rigo Ao5**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività nell'impresa. Si fa presente che in tale rigo devono essere indicati anche i collaboratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente al 25 giugno 2015;
- nel **rigo Ao6**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, incluso il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa familiare, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo Ao7**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo Ao8**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione in base a contratti che prevedono l'apporto di una prestazione lavorativa, nonché dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 del codice civile;
- nel **rigo Ao9**, nella **prima colonna**, il numero dei soci amministratori;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nei **rigli Ao6, Ao7, Ao8, e A10**, nella **seconda colonna**, la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo. Tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni già previste per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 e al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
- nel **rigo Ao9**, nella **seconda colonna**, la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non è previsto un corrispettivo. Si precisa che la percentuale è pari al rapporto tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento del totale delle attività sopra dette e quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni, già previste per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005, al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006, al paragrafo 10.2 della circolare n. 44/E del 29/05/2008, al paragrafo 6.1 della circolare n. 34/E del 18/06/2010, ai paragrafi 2.3 e 5.1 della circolare n. 30/E del 28/06/2011 e ai paragrafi 2.5 e 5.2 della circolare n. 30/E dell'11/07/2012;
- nel **rigo A11**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che devono essere indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigli precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo Ao1;
- nel **rigo A12**, il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS) o ad altri istituti assimilati. Non devono essere computati i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come, ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc.

Si precisa che, nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non venga effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina. Pertanto, ad esempio, un'impresa che ricorra alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per un lavoratore dipendente assunto a tempo pieno, che effettua la prestazione lavorativa articolata su 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, nel caso in cui intenda ridurre l'orario di lavoro del dipendente di 3 ore al giorno per un totale di 4 settimane nell'anno, indicherà 8, nel presente rigo, che corrisponde al numero complessivo di giornate di sospensione risultanti dal rapporto tra il numero complessivo di ore di sospensione nelle 4 settimane (60) e le 8 ore giornaliere di lavoro.

Per maggiori chiarimenti sulle modalità di calcolo delle giornate di sospensione dall'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti, si rinvia a quanto già precisato per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore al paragrafo 5.2 della circolare n. 23/E del 22/06/2006 e al paragrafo 1.4 dell'allegato 3 della circolare n. 38/E del 12/06/2007.

Si precisa altresì che il numero da indicare deve essere già stato computato nel numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale dipendente, indicato nei rigli da Ao1 ad Ao3.

## ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

### QUADRO A – PERSONALE

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale.

**Per la compilazione del “numero giornate retribuite” del personale addetto all’attività si dovrà fare riferimento, per i soggetti indicati nei modelli di denuncia inviati all’Ente Previdenziale, al numero complessivo di giornate retribuite desumibile in quelli relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello (negli altri casi si farà riferimento ai registri e ad altra documentazione in materia).**

Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 31 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno; in tal caso, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

**In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali viene richiesto di indicare il “numero”, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello.**

Si precisa che non devono essere indicati i soci che apportano esclusivamente capitale. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

#### ATTENZIONE

Si precisa che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (norma di attuazione del “Jobs Act”), in vigore dal 25 giugno 2015, ha previsto il superamento delle forme di collaborazione “a progetto” disciplinate dagli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché del lavoro ripartito, facendo salvi, tuttavia, i contratti in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Conseguentemente nel presente quadro vanno indicati i dati relativi alle tipologie di soggetti interessati dai citati contratti.

#### ATTENZIONE

Si precisa che nei righe da A01 ad A03 il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non “effettivamente lavorate” per effetto del ricorso al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali o ad altri istituti simili.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che nel presente rigo non deve essere indicato il numero delle giornate retribuite riferite alle specifiche figure contemplate nei righe A02 e A03;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di lavoro subordinato (ad eccezione di quanto indicato nei righe A01 e A03), determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto a termine, desumendolo dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
  - per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
  - per i prestatori di lavoro in base a un contratto di prestazione occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate;
  - per gli altri dipendenti con contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del personale indicato ai righe A01 e A03), conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili” per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l’attività per il contribuente, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello. Come già chiarito per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili” comunicato nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente. Si fa presente che in tale rigo devono essere indicati anche i collaboratori che prestano attività prevalentemente nell’impresa il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente al 25 giugno 2015;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente. Si fa presente che in tale rigo devono essere indicati anche i collaboratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente al 25 giugno 2015;
- nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell’associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni); nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all’attività prestata dai soci o associati nella società o nell’associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato X che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato Y che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da tre associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).